

L.R. n. 10 del 15 marzo 2023.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

Art. 1 *Finalità e istituzione.*

1. La Regione, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della *direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012* in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2 *Beneficiari degli interventi.*

1. Il Garante opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di reati previsti dal Codice penale, commessi nel territorio nazionale.

2. Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

Art. 3 *Funzioni.*

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, e in particolare alle vittime in condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, sul territorio calabrese, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime, nonché dei diversi soggetti che, sul tema del sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di sensibilizzazione, formazione, educazione, mediazione penale e giustizia riparativa;

c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;

e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;

f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

g) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

h) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

i) promuove iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali, le istituzioni scolastiche, la magistratura ordinaria e minorile, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la

stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;

k) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;

l) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento alla *legge regionale 12 novembre 2004, n. 28* (Garante per l'infanzia e l'adolescenza), alla *legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1* (Istituzione del Garante regionale delle persone detenute o private della libertà personale), alla *legge regionale 26 aprile 2018, n. 9* (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

3. Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti ed istituzioni, tra i quali gli ordini professionali, e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le altre autorità di garanzia e con l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere istituito con *legge regionale 23 novembre 2016, n. 38*.

Art. 4 *Elezione, requisiti, durata in carica, incompatibilità e revoca.*

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.
5. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore.
6. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
7. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.
8. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

9. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 2.

Art. 5 *Struttura organizzativa.*

1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, da altre pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, altresì, della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, previa intesa con i comuni, con la Città metropolitana di Reggio Calabria e con le province calabresi.

Art. 6 *Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato.*

1. Entro due anni dall'istituzione della figura del Garante, è istituita, con il supporto della struttura organizzativa di cui all'articolo 5 e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi, e, previa intesa, delle istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato.

2. Il Garante, nell'elaborazione delle linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.

Art. 7 *Trattamento economico.*

1. Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'*articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4* (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Al Garante spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine, il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;

b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;

c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;

d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul BURC.

Art. 9 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 32.600,34 euro per l'esercizio finanziario 2023 e nel limite massimo di 35.564,00 euro per gli esercizi 2024 e 2025, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) "Organi istituzionali" dello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di stabilità regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.